



OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO

Il bonus fiscale per i lavoratori dipendenti

Il bonus fiscale è stato istituito con DECRETO LEGGE n. 66, in vigore dal 24 aprile 2014.

Soggetti interessati

Tutti coloro i quali percepiscono:

- redditi di lavoro dipendente;
- alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ne citiamo alcuni: compensi soci lavoratori di cooperative, borse di studio, compensi co.co.co./co.co.pro., gettoni di presenza, compensi a sindaci e amministratori pubblici, compensi per lavori socialmente utili, remunerazione dei sacerdoti, pensioni complementari.....)

Soggetti esclusi

Sono esclusi dal beneficio:

- i pensionati
- chi lavora in Partita Iva (ovviamente i professionisti, ma anche i precari obbligati ad aprirsi la Partita Iva)
- gli incapienti (chi è a reddito zero)
- chi guadagna meno di 8.145 euro all'anno.

Condizioni per aver diritto al bonus

Ci sono condizioni legate sia all'imposta che al reddito.

IMPOSTA. L'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati di cui sopra, deve essere superiore alle detrazioni da lavoro dipendente. Ecco perché chi guadagna meno di 8.145 euro all'anno è escluso dal beneficio: il reddito è così basso, che l'imposta applicata è inferiore alle detrazioni. Precisiamo che il confronto si fa con le sole detrazioni da lavoro dipendente, non contano altre detrazioni, es. per carichi di famiglia.

REDDITO. Il reddito complessivo, per l'anno d'imposta 2014, non deve essere superiore a 26.000 euro, escluso il reddito derivante dalla prima casa. In caso di reddito superiore a 26.000 euro, anche se sicuramente l'imposta sarà più alta delle detrazioni da lavoro dipendente, non si avrà comunque diritto al bonus perché il reddito supera la soglia massima.

In conclusione, devono essere contemporaneamente presenti le condizioni richieste sia per l'imposta che per il reddito.

Bonus spettante secondo il reddito

Si fa riferimento al reddito lordo annuo presunto per l'anno 2014, al netto del reddito da prima casa.

Il massimo di bonus ottenibile è di 640 euro per l'anno 2014. Per ogni mese dell'anno, fanno 53,33 euro. Si è parlato di 80 euro perché, siccome si partirà da maggio, i mesi di erogazione in realtà sono solo 8 ($640 : 8 = 80$).

Fino a 8.145 euro di reddito annuo lordo (dedotta prima casa), non si ha diritto a nulla, come già detto.

Tra 8.145 euro e 24.000 euro, si ha diritto al bonus pieno di 640 euro. Non ci sono gradazioni, guadagnare 15.000 euro o 23.000 è lo stesso, il bonus sarà sempre di 640 euro.



Tra 24.000 euro e 26.000 euro, si ha diritto ad una parte del bonus, per determinarla si fa così:

- supponiamo di avere un reddito di 25.000 euro
- si fa la differenza tra 26.000 euro (limite massimo) e 25.000 euro = 1.000 euro
- si divide questa differenza per 2.000, quindi $1.000 : 2000 = 0,5$
- si moltiplica il risultato per 640, quindi $0,5 \times 640 = 320$
- spetteranno quindi 320 euro di bonus (circa 26 euro per ogni mese del 2014)

Oltre 26.000 euro (limite massimo), non si ha diritto a nulla.

Bisognerà presentare una richiesta?

No, il bonus verrà concesso automaticamente, sempre che se ne abbia il diritto, secondo il reddito (presunto).

Periodo di applicazione del bonus

Periodo d'imposta 2014. A partire dall'anno 2015, sono state annunciate misure più strutturali.

Modalità di erogazione

Il bonus a cui si ha diritto secondo il reddito, va però rapportato al periodo di lavoro del/della dipendente nel corso dell'anno 2014. Quindi si prenderà tutto quello a cui si ha diritto (che siano 640 euro o che sia di meno) se si è lavorato nel corso di tutto l'anno 2014. L'importo sarà proporzionalmente inferiore se ci sono stati dei periodi di non lavoro.

Sarà versato nelle buste paga spettanti a partire dal primo periodo utile, quindi da maggio (al massimo da giugno) a dicembre 2014.

L'importo del bonus andrà indicato nel CUD relativo ai redditi del 2014, ma non concorrerà alla formazione del reddito.



Camera del Lavoro Territoriale di Asti - Piazza Marconi 26, 14100 ASTI

Per chi non avesse la ritenuta Irpef sui propri compensi, la richiesta di bonus si potrà fare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014, con modalità che saranno specificate a suo tempo.

Lo stesso dicasi nel caso di un rapporto di lavoro che sia cessato prima del mese di maggio.

Pericolo di conguagli

Il bonus viene erogato nel 2014, con riferimento ai redditi dello stesso 2014. Quindi, si opera in base ad un reddito presunto. Potrebbero esserci perciò dei conguagli se, ad esempio, alla fine del 2014 si scoprisse di aver superato i 26.000 euro di reddito. Pertanto, potrebbero esserci richieste di restituzione parziale o totale. Il bonus "indebitamente" percepito sarà eventualmente scalato dalle buste paga del 2015.

E se non c'è più lavoro e quindi non c'è più busta paga? Si restituirà in sede di dichiarazione dei redditi. E' bene comunque segnalare al proprio datore di lavoro se si hanno altri redditi che fanno superare la soglia dei 26.000 euro, per evitare di dover poi restituire.

Se tutto ciò può essere relativamente semplice in soggetti con rapporto di lavoro "stabile", lo stesso non può dirsi per chi ha rapporti di lavoro che variano nel corso d'anno (si pensi ai lavoratori a progetto) e per coloro che, ad esempio, cessano il rapporto prima del 31 dicembre 2014.

In pratica, il calcolo che verrà fatto mese per mese non potrà che essere una stima, più o meno attendibile, stima che poi dovrà essere verificata a conguaglio a fine anno o a fine rapporto di lavoro se si verifica prima del 31 dicembre 2014.

a cura Luisa Rasero
per Dip.Mercato del Lavoro Cgil Asti

29 aprile 2014